

CARCERAZIONE, PENE ALTERNATIVE, RIEDUCAZIONE: VECCHIE NUOVE QUESTIONI DEL CARCERE PENALE IN UN DIALOGO CON MAURO PALMA¹

di Andrea Giuliani*

Lei è il primo Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ed ha quindi svolto un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo di questa autorità che, almeno per quanto riguarda l'attività di visita alle carceri, offre a noi storici numerosi rimandi. A cinque anni di distanza dall'istituzione di questo organismo si sente di poter fare un primo bilancio? E soprattutto, con riferimento alla sua recentissima relazione al Parlamento, in che direzione deve volgere il proprio sguardo il Garante?

Sì, la prendo un po' da distante, intrecciando due percorsi: uno istituzionale e uno individuale. Parto cercando di illustrare il modello di istituzione che io mi sono proposto di costituire. Dal 1989, a livello europeo, è diventato operativo, sulla base di una convenzione del 1987, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, un comitato che si muove nel contesto dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 1950. Nonostante tale Convenzione, durante gli anni ed in molti Stati europei, si verificarono episodi di tortura: basti pensare alla Francia in Algeria, al Regno Unito nell'Irlanda del Nord, e aggiungerei anche qualche sporadico caso in Italia e in Germania, durante la lotta ai rispettivi terrorismi interni. Per queste ragioni si avvertì l'esigenza di prevedere un sistema diverso da quello della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, fino a quel momento vigente. Secondo tale sistema era il singolo a doversi rivolgere alla Corte dopo aver percorso, in maniera infruttuosa, le vie offerte dal diritto interno. Tre aspetti caratterizzavano questo sistema: il ricorso individuale, il carattere *ex post* della decisione giurisdizionale, e la pronuncia di una sentenza che riguarda lo Stato e non le persone. Risulta evidente come un sistema di questo genere non potesse funzionare per le persone in stato di reclusione. Intanto perché i reclusi sono generalmente reticenti a denunciare, tanto più quando rimangono nelle mani della stessa persona che si è supposto aver commesso la violazione, e poi perché, se c'è una violazione, bisogna intervenire immediatamente, direi addirittura cercando di prevenire. Per questa serie di ragioni si pensò quindi di istituire un Comitato che affiancasse la Corte e che avesse appunto la possibilità di agire d'ufficio, possibilmente *ex ante*. Quindi, per non togliere quote di sovranità allo Stato, si decise che questo Comitato non dovesse avere un carattere giurisdizionale; tant'è che non emette sentenze ma raccomandazioni! È in questo

¹ Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

* Ringrazio David Armando per aver reso possibile la realizzazione di questa intervista.

quadro che nacque il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura che, per il suo carattere intrusivo, ha rappresentato per me un precedente molto positivo. Proprio l'esperienza maturata in questo contesto, prima in qualità di membro e poi di presidente, mi ha offerto, in un certo senso, il modello su cui configurare e poi consolidare il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Se questa prima panoramica ci aiuta a ricostruire il contesto internazionale, dal punto di vista nazionale invece il primo dibattito in cui venne ipotizzato un garante nazionale fu organizzato a Padova nel 1997. Quel dibattito, a cui ho personalmente partecipato, non andò molto avanti, anche se alcune amministrazioni prevedero delle figure di garanti a livello locale. Nel 2013, però, l'Italia venne condannata dalla Corte Europea per la violazione dell'art. 3 in merito alla situazione di sovraffollamento nei propri istituti, con una condanna che nel gergo della Corte si chiama sentenza pilota. A partire dal maggio 2013, quando la sentenza divenne esecutiva, il governo italiano aveva a disposizione 15 mesi, divenuti poi due anni, per prendere una serie di provvedimenti. Innanzitutto venne predisposto uno strumento che ritengo fondamentale, e cioè un grande *software* che mi dice, istituto per istituto, quante persone sono reclusi, dove si trovano, quanti metri quadri ci sono a disposizione di ogni condannato, se i gabinetti di quell'istituto sono a vista, e così via...

Ed ogni istituto è tenuto a compilarlo?

Assolutamente sì. L'altro aspetto fondamentale fu quello di prevedere un Garante nazionale come organo di monitoraggio. Il decreto legge 146 del 2013 (convertito in legge nel febbraio 2014) istituì il Garante nazionale, inizialmente rivolto esclusivamente all'ambito carcerario, e a quel punto si trattò di costruirlo. In quel periodo io ero intanto tornato da Strasburgo e cominciai a modellare il Garante secondo l'esempio che avevo sperimentato con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti. Un modello che mi garantiva una certa consistenza e che soprattutto si caratterizzava per essere intrusivo ma anche cooperativo (tant'è che io non strillo quasi mai!). Già, perché il Garante non è una controparte ma è una parte del sistema, una parte critica ed analitica.

A questo punto faccio un passo indietro e torno al 1984. In quell'anno infatti venne siglata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura che però non prevedeva alcun "occhio intrusivo" e quindi nessun organismo che potremmo definire "entrante". Ad ogni modo la Convenzione delle Nazioni Unite dell'84 aveva lasciato insoddisfatte molte persone, tanto che nel 2002 si definì un protocollo opzionale, in base al quale ogni stato ratificante, oltre ad accettare che ci sia un organismo a Ginevra simile a quello europeo, si impegna anche a costituire un proprio organismo indipendente di natura preventiva, che abbia accesso a tutti i luoghi dove la libertà è privata *de iure* o *de facto*. Con una legge della fine del 2012 l'Italia ratificò il protocollo opzionale che entrò in vigore nel maggio del 2013, e quindi si trovò a dover costituire un suo organismo. Appoggiandosi alla stessa legge che aveva precedentemente istituito il Garante nazionale, l'Italia non costituì un nuovo organismo ma individuò nel Garante il proprio meccanismo di controllo. Ed è questo il motivo per cui nel mio ufficio c'è la bandiera delle Nazioni Unite, perché il Garante è anche organismo Onu.

Ad estendere ulteriormente l'area di azione del Garante ci fu inoltre un terzo strumento che prese le mosse dalla direttiva europea sui rimpatri per i migranti del 2008, nota anche come *la directive de la honte* (la direttiva della vergogna). La direttiva stabiliva, al comma 6 dell'art 8, che ogni stato membro dovesse prevedere un proprio meccanismo di monitoraggio efficace

dei rimpatri forzati. L'allora ministro degli interni Maroni recepì tutti i punti della direttiva europea tranne questo, per cui, ad un certo punto, l'Unione Europea aprì una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per aver recepito solo parzialmente la direttiva. Allo scopo di uscire dalla procedura d'infrazione l'Italia comunicò all'Ue che il suo meccanismo di monitoraggio era il Garante nazionale (determinando di fatto il terzo provvedimento legislativo attorno al quale si è configurato il Garante). Se inizialmente queste cose erano per lo più delle dichiarazioni di intenti, uno dei miei lavori in questi cinque anni è stato proprio quello di consolidarle: questi elementi ora sono nella norma primaria!

Dunque, complessivamente, il Garante come organismo ha ricevuto ampi riconoscimenti... ecco, con soddisfazione devo dire che adesso chiunque si occupi di questi temi non può prescindere dal Garante! Ad esempio, noi dobbiamo dare parere su qualunque *draft legislation* che possa riguardare la libertà delle persone, un parere obbligatorio anche se non vincolante. Questa dinamica comporta un rapporto abbastanza costante con il Parlamento, il quale, prima di approvare qualsiasi norma a riguardo, deve inviarcene una bozza, anche se in definitiva ha la facoltà di non ascoltare il nostro parere. Complessivamente, secondo me, il fatto che ci sia un organismo che può arrivare a controllare in qualunque momento, già di per sé ha migliorato la situazione; il problema è che, per certi aspetti, alcuni problemi sono peggiorati. Ad esempio, non che io sia un sostenitore dei rimpatri, ma l'oggettiva impossibilità di rimpatriare alcuni migranti svuota di significato la stessa detenzione alla quale vengono sottoposti; d'altronde se si costringe una persona in un centro di rimpatrio sapendo già che non esiste l'accordo bilaterale con l'altro paese, si lascia emergere l'elemento solo distruttivo di questa detenzione.

Mi riaggancio ad uno dei tanti argomenti che ha toccato e che abbiamo visto essere alla base della nascita del Garante: il sovraffollamento delle carceri. La lotta al sovraffollamento è stata e continua ad essere una delle sue battaglie: come si risolvere un problema così importante? In un intervento per la commissione giustizia della camera dei deputati, lei ha parlato della necessità di istituzioni alternative al carcere in grado di accogliere l'elevato numero di condannati a meno di un anno o due, per i quali sembra impossibile attivare programmi o percorsi di recupero. Potrebbe spiegarci meglio che misure si potrebbero realmente adottare nei confronti di questi condannati per reati diciamo più "tenui"? E chi se ne dovrebbe occupare?

Ecco, anche chi se ne dovrebbe occupare è molto importante. Partiamo da un dato: la Costituzione, che è molto attenta al linguaggio, quando all'art. 27 definisce la risposta dello Stato al reato parla di pene (al plurale) che non possono costituire trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Il plurale utilizzato per le pene si contrappone al singolare utilizzato invece per parlare delle persone (e non dei detenuti/condannati), sottolineando così uno dei pilastri della Costituzione e cioè l'individualità della persona. Ma non solo. L'utilizzo del plurale infatti indica come il costituente prevedesse in realtà una varietà di pene, mentre finora abbiamo declinato la pena sempre in modalità detentiva. Le pene previste dal codice sono quella pecuniaria e quella detentiva che comprende anche l'ergastolo. Al di là della pena pecuniaria, abbiamo ridotto le pene a quella detentiva; pene alternative in Italia non esistono.

Mi chiede che tipo di caratteristiche potrebbero avere le pene alternative? Beh, potrebbero essere delle pene in qualche modo centrate sull'inibizione della persona a compiere una determinata attività per un certo periodo: hai rubato dei soldi? Non puoi fare l'amministratore per un certo tempo. Potrebbero essere pene di ripristino: hai inquinato? Vieni condannato a

ripristinare la situazione. Potrebbero essere delle pene risarcitorie, ovviamente per questioni che non attengano in maniera diretta al reato contro la persona. Voglio dire, esiste tutta una varietà di possibilità che il nostro codice attualmente non prevede! Personalmente lego questo discorso alle pene brevi perché parto da considerazioni numeriche. Ad esempio, esattamente undici minuti fa, i detenuti segnati nel registro erano 53.649 ma realmente presenti 52.639, dato che nei “provvedimenti Covid”, ai semiliberi (quelli che sono fuori il giorno e tornano a dormire in carcere), è stata data la licenza di dormire fuori. I posti regolamentari sono poco più di 50.800, di cui però 3.375 non sono disponibili, magari perché c'è qualcosa di rotto, di inagibile o non funzionante. Ne restano quindi effettivamente disponibili 47.511. Il rapporto tra questi dati mi dà un affollamento del 112,92%, per di più spalmato in maniera non omogenea sul territorio nazionale. Addirittura in alcuni istituti arriviamo a punte del 157% di sovraffollamento. Delle persone presenti in carcere, 1226 sono detenute per una pena da 0 a 1 anno e altre 2157 per pene da uno a due anni. Allora che percorso rieducativo si può intraprendere? Di che cosa parliamo? Questi numeri sono l'immagine del fallimento territoriale, sono l'immagine della distruzione del *welfare* e dell'assenza di altre strutture, strutture in qualche modo di supporto e regolazione territoriale. E pensare che le regole interne al carcere prevedono che il piano di trattamento di un detenuto debba essere redatto entro i primi sei mesi di detenzione. Tutto inutile quando il condannato deve scontare magari quattro, sei mesi o anche un anno! Diventa tempo sottratto. Attenzione che il tempo sottratto si ripete ciclicamente ed è una sottrazione anche di risorse alla collettività.

Due domande sul fatto che la carcerazione dovrebbe tendere al reinserimento sociale. Storicamente, oltre alla pratica religiosa, due sono state le attività considerate in grado di recuperare il condannato: il lavoro e l'istruzione. Personalmente, in quanto membro dell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, conosco il progetto Teledidattica – Università in carcere, che ormai da diversi anni offre ai detenuti del carcere di Rebibbia, e da poco anche di Frosinone, la possibilità di un percorso didattico universitario...

Sì, conosco la professoressa Formica e il progetto che coordina.

Esatto, proprio lei. Al di là di questi singoli casi virtuosi, qual è la reale situazione?

Dunque, diciamo che il carcere ripropone tutte le contraddizioni che ci sono fuori. C'è tutto anche dentro. Parto da due numeri. Gli studenti universitari in carcere sono attualmente 926, un numero cospicuo organizzato in poli universitari. La pianta non è troppo omogenea sul territorio nazionale, però diciamo che passi avanti sono stati fatti da quando la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) ha individuato questo tema come uno dei temi della terza missione dell'università. In qualche modo, negli ultimi anni, quelle che erano delle monadi sparse si sono messe in rete, il che è positivo. Vado però dalla parte opposta, al lato negativo. Se si escludono i migranti che non hanno regolare permesso, noi abbiamo complessivamente in carcere, nell'Italia del 2021, 1000 analfabeti e circa 6000 persone che non hanno la terza media. Lei ha detto che il carcere deve tendere al reinserimento sociale, ma la Costituzione italiana usa un'espressione diversa, dice che deve tendere alla rieducazione. Io personalmente sostengo che rieducazione significhi rieducazione sociale, eppure non possiamo negarci che le tre componenti della costituente (quella di natura marxista, quella di natura cattolica e quella liberale) hanno scelto il termine rieducazione, un termine che ognuno poteva declinare come meglio credeva. Senza considerare questo fatto ad esempio, è impossibile capire l'ergastolo. Perché, nell'ergastolo come fine pena mai, è chiaro che la

rieducazione diventa etica e non reinserimento sociale. Il problema di questi anni è l'interpretazione della rieducazione intesa come reinserimento sociale. Io considero 4 elementi che per me sono fondamentali. Da un lato istruzione e formazione, di tipo codificato. Un'istituzione dello stato che si occupa di persone che hanno sbagliato, ma che molto spesso non hanno avuto altro rapporto con le istituzioni se non tramite il carcere, deve assolutamente porsi il problema di cogliere questa occasione per cercare di innalzare i livelli culturali, istruttivi e formativi. A partire dalla tecnologia, altrimenti con l'elemento lavoro non ottieni niente. Se si rimanda fuori un analfabeta tecnologico non si ottiene nulla. Il tempo carcerario, se lo si considera come tempo ciclico, sempre uguale a sé stesso, s'allontana sempre di più dal tempo esterno, inteso invece come lineare.

Dall'altro lato c'è l'elemento lavoro, sempre connesso alla formazione. Quindi un lavoro che va concepito in connessione a quei corsi che si fanno dentro, che non devono essere un modo per riempire il tempo detentivo ma devono essere qualcosa di certificato, qualcosa di spendibile. Quindi passo dall'istruzione intesa come possibilità di pensiero autonomo, all'istruzione intesa anche come veicolo formativo e come veicolo di lavoro. E poi gli altri due elementi. C'è la costruzione di un sé culturale. Ad esempio noi abbiamo molte compagnie teatrali in carcere che si sono rivelate molto positive. Offrono il modo di imparare a rapportarsi con l'altro, con il proprio corpo, con l'interpretazione e via dicendo. Può essere il teatro ma anche la musica, lo strumento per la costruzione del sé culturale. L'altro aspetto è il sé corporeo. In carcere c'è un rapporto pessimo con il proprio corpo. Il corpo diventa molto spesso elemento di linguaggio o elemento di annientamento per sperare anche di uscire; d'altronde in carcere si va dal medico col senso opposto con cui posso andarci io, io ci vado sperando di sentirmi dire che sto bene, il detenuto ci va sperando di farsi dire che sta male! L'idea di un sé corporeo è distante da quella impostazione, ancora presente nelle nostre carceri, per cui si pratica la corsa per sfogare una sessualità negata. Il reinserimento, anche sociale, passa attraverso un reinserimento individuale che tiene insieme tutti e quattro questi elementi. E arrivo alla pena perpetua. 1803 i condannati a vita stamattina...

Proprio rispetto all'ergastolo, io vorrei sfruttare l'occasione e chiederle di aiutarci a fare chiarezza su un punto. La Corte Costituzionale ha recentemente lasciato un anno di tempo al Parlamento per riformare l'ergastolo ostativo. Può aiutarci a comprendere davvero cosa vuol dire questo passaggio legislativo per il sistema penale italiano ma soprattutto per gli ergastolani?

L'ergastolo è notevolmente cresciuto negli ultimi 20 anni. Più o meno alla fine degli anni '80, organizzammo un convegno alla camera, con tutte le forze politiche, per l'abolizione dell'ergastolo. Allora gli ergastolani erano 450 e il convegno fu organizzato perché c'era stato un ordine del giorno della camera che andava verso l'abolizione. L'idea di una incompatibilità dell'ergastolo con l'art. 27 della Costituzione è sempre esistita. Nel 1974 era stato giurisdizionalizzato l'accesso alla liberazione condizionale, uno strumento che non è un beneficio penitenziario ma è contenuto nell'art. 176 del codice penale; l'aveva previsto perfino il Codice Rocco! Tutti gli ordinamenti più avanzati prevedono che dopo un certo numero di anni si possa rivedere la pena, anche perché altrimenti si appiattisce il reo sul reato. I benefici penitenziari sono un'altra cosa. Nel 1974 ci fu una famosa sentenza della Corte Costituzionale con la quale l'ergastolo fu giudicato non incostituzionale proprio perché esisteva la possibilità della liberazione condizionale. Fatto curioso questo, perché equivale a dire che la pena perpetua è accettabile proprio in quanto non è perpetua. Poco dopo i radicali commisero l'errore di proporre un referendum per l'abolizione dell'ergastolo nel 1978. Vinse

il no e l'ergastolo ne uscì rinforzato: questo è il classico tema che non va posto all'opinione pubblica. Nel 1990-1991 sembrò risorgere questo dibattito, ma ci furono la strage di Capaci, Borsellino, la lotta alla mafia, il dovere da parte dello Stato di affrontare di petto le organizzazioni mafiose e quindi si impose questo concetto di ostatività. Nonostante nel primo disegno di Falcone l'ostatività rappresentasse il non accesso ai benefici penitenziari, in Parlamento si trasformò, in caso di non collaborazione, nel non accesso alla liberazione condizionale oltre che ai benefici penitenziari.

Quello che ha detto adesso la Corte Costituzionale è che il superamento dell'ostatività affidato all'unico ed esclusivo parametro della collaborazione non è costituzionalmente accettabile. Quindi non si discute l'ostatività in sé, ma solo il fatto che l'ostatività possa dipendere o meno dalla sola collaborazione con le autorità. La Cassazione negli anni passati aveva già stabilito alcune cose; in alcuni casi aveva parlato di collaborazione impossibile (nel caso di morte dei membri dell'organizzazione), aveva parlato di collaborazione inesigibile (il caso di Musumeci). Ora la Corte Costituzionale dice: non è accettabile che tutto sia ancorato all'unico parametro della collaborazione. Ci possono essere altri elementi che indichino l'interruzione dei legami con la criminalità organizzata senza mettere in campo la collaborazione, spesso evitata per non esporre figli e familiari a ritorsioni. Anche rispetto a questo tema c'è bisogno di gettare uno sguardo all'Europa. La Corte Europea ha da sempre considerato una violazione dell'art. 3 la *life sentence without hope*. Al termine di un percorso più o meno oscillante (basti vedere le sentenze Kafkaris, Vinter, Hutchinson) con la sentenza Viola anche la Corte Europea aveva stabilito che l'elemento in sé della sola collaborazione non potesse bastare.

Per tornare un pochino ai numeri: di questi 1803 ergastolani, 1259 sono gli ostativi, una bella percentuale! Il numero di liberazioni condizionali concesse negli ultimi tre anni, quindi evidentemente non riguardanti gli ostativi, si attesta su un totale di 5, di cui 0 quest'anno, 4 l'anno scorso e 1 due anni fa. Questi numeri dovrebbero smontare la tesi di quelli che sostengono che attraverso questi provvedimenti si "aprirebbero le gabbie". È evidente che questo non sarebbe "il modo per fare uscire tutti".

Leggendo le sue precedenti interviste mi hanno colpito le sue considerazioni relative alla tendenza di ricorrere alla carcerazione come unico modo del punire. Lei ha accostato questo processo di espansione della detenzione alla debolezza sociale dei carcerati e quindi alle alte percentuali di stranieri, tossicodipendenti e malati nelle carceri di tutta Europa. Andando ancora oltre lei ha spesso messo in connessione questi dati con il fatto che i soggetti socialmente forti non solo usufruiscono già in partenza di una migliore difesa in sede processuale ma, qualora condannati, riescono ad aderire con maggiore facilità e profitto a tutti i programmi trattamentali che portano a sconti di pena e misure alternative. Si può dire che, anche in virtù di questa diversa capacità di negoziazione, il carcere è diventato lo strumento privilegiato del contenimento delle categorie marginali?

C'è attualmente un regresso culturale rispetto alle contraddizioni sociali. Noi abbiamo avuto una speranza novecentesca: quella di introdurre all'interno dei testi costitutivi delle realtà sociali non solo i diritti individuali ma anche quelli sociali. Però, mentre rispetto ai diritti individuali abbiamo creato una serie di strumenti per fare in modo che venissero rispettati, abbiamo lasciato che i diritti sociali trovassero il loro consolidamento soltanto in quel sistema negoziale che è poi il sistema di *welfare*. La crisi dei modelli di *welfare* e il venir meno delle strutture sociali intermedie ha determinato la debolezza anche della tutela dei diritti sociali e li ha resi più esposti. Come scrive Bauman, nelle società complesse aumentano

due cose: carcerati e rifiuti. E oggi in fondo non si sa più come contenere né i carcerati né i rifiuti. C'è da notare che "per fortuna" fa da calmiera a questo processo di espansione della carcerazione il fatto che il carcere costa. La stessa società che chiede più carcerazione per la propria sicurezza ad un certo punto non è disposta a pagare di più. Questo ha fatto sì che in alcuni paesi, tipo gli Stati Uniti, si sia andati verso la carcerazione privata, verso il business della carcerazione. In questi paesi, per essere accreditati a svolgere tale attività, bisogna dimostrare di saper raggiungere alcuni obiettivi. Ora, è molto più facile garantire obiettivi di tipo reclusivo che non di reinserimento. Quindi la privatizzazione si è lanciata ad investire sulle carceri di massima sicurezza e non su quelle di reinserimento, con il paradosso, anche logico, che il sistema socio politico ha affidato al privato la parte di maggiore competenza propria. Oltre alla questione dei costi però, come si contiene questo processo di espansione della carcerazione? Accentuando le possibilità di uscita sotto controllo. Però molto spesso in diversi stati, incluso il nostro, le possibilità di uscita sono affidate alla possibilità soggettiva di disporre di vari elementi, a cominciare dal domicilio. Per poter accedere alla detenzione domiciliare devi avere un domicilio, devi avere *Fastweb* che arrivi in un certo modo per il braccialetto elettronico, ecc. Quindi il contenimento, per carità doveroso rispetto all'affollamento, rischia di essere anche un elemento di amplificazione delle disparità sociali. Purtroppo io insisto sul fatto che molti dei problemi del carcere vanno risolti fuori dal carcere, attraverso un'organizzazione territoriale diversa.

Se posso, vorrei porle un'ultima domanda a partire dalla vicenda di Patrick Zaki, a cui va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà. Prima abbiamo parlato di diritti e per noi europei è ormai impensabile mantenere una persona in prigione a colpi di custodie cautelari di 15 giorni in 15 giorni. Come deve porsi l'Europa nei confronti di queste vicende? Personalmente credo che l'Europa debba prendere una posizione netta e rivendicare una posizione di guida nel campo della difesa dei diritti...

L'Europa non ha le carte in regola per poterla prendere fino in fondo! Partiamo dal fatto che in Italia, durante il periodo della lotta armata, la carcerazione preventiva poteva durare 12 anni; partiamo dal fatto che all'interno della Comunità europea c'è anche Orbán, uno che ha fatto uscire i carcerati per mandarli in divisa a costruire il muro contro i migranti. Senza andare necessariamente ad Est, pensiamo alla Danimarca... L'Europa le carte in regola non le ha....

E non è proprio questo il momento giusto per prendere posizione?

Andrebbe però ritrovata questa capacità di prendere posizione. Ad esempio andrebbe fatto agire quell'articolo del trattato che pone in mora l'Ungheria rispetto alla non indipendenza del sistema giudiziario. Andrebbe rivisto il rapporto con la Turchia rispetto al dare miliardi per contenere i migranti. L'Egitto è al centro di tante incongruenze europee. Al di là di tutta la solidarietà che ovviamente Zaki merita, c'è un elemento che è di un'ambiguità folle per quanto riguarda l'Italia: non abbiamo la capacità di rivedere i rapporti con gli altri stati al mutare della situazione politica in un determinato contesto. L'Egitto del 2021 non è l'Egitto del 2007; la capacità di revisione dei rapporti con gli stati sarebbe un elemento abbastanza determinante per fornire gli strumenti adatti ad intervenire. In qualche modo sono convinto che l'Europa debba ragionare su tutto questo, altrimenti è destinata ad essere molto subalterna: deve cambiare innanzitutto le proprie regole! Non si possono prendere decisioni all'unanimità rispetto a molti di questi casi.

Ad ogni modo, rispetto a Zaki, qualche cosetta in più l'Italia, anche senza l'Europa, potrebbe farla. Non basta mettere standardi nei comuni; in qualche modo bisognerebbe iniziare ad imporre degli osservatori al processo in maniera sistematica e magari intraprendere qualche rapporto commerciale in meno. Ma noi, nel frattempo, stiamo anche rimpatriando in Egitto. Guardi, concludo dicendo che i diritti umani vanno sempre pensati come un qualcosa che è diacronico, perché ciò che non era diritto prima può esserlo oggi e potrebbe non esserlo domani, ma vanno pensati anche come qualcosa di assoluto. Non ci può essere relativismo del tipo va bene in questo paese e non in quell'altro.... Un diritto è assolutamente sincronico nel momento in cui si afferma. Si muove nel tempo ma in ogni istante è assoluto.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938.

Tutti i contenuti pubblicati in questa rivista sono Copyright degli autori e, laddove non diversamente specificato, sono rilasciati con licenza Creative Commons: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Per ogni utilizzo dei contenuti al di fuori dei termini della licenza si prega di contattare l'autore e/o la Redazione, al seguente indirizzo email: redazione.giornaledistoria@gmail.com